



## Circolare informativa n. 4 del 14 gennaio 2025

### REDDITI DI LAVORO AUTONOMO. COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA TASSATI NELL'ANNO DEL PAGAMENTO.

Il Delegato alla Riforma Irpef ed Ires (che è entrato in vigore il 31/12/2024) ha modificato l'art. 54 del Tuir, stabilendo che, per i redditi da LAVORO AUTONOMO, "LE SOMME e i valori in genere PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO a quello in cui gli stessi sono stati CORRISPOSTI DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA, SI IMPUTANO AL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI SUSSISTE L'OBBLIGO per quest'ultimo DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA."

Per evitare lo sfasamento temporale che si presentava a cavallo d'anno tra il momento in cui "la ritenuta veniva operata" dal committente e quello in cui "il compenso veniva tassato" dal prestatore, ora si stabilisce che:

nella prestazione resa da un professionista (percipiente reddito di lavoro autonomo) a favore di un COMMITTENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA (società, imprese individuali, altri professionisti, condomini), il compenso percepito diviene imponibile (e quindi tassato) nel periodo d'imposta in cui sussiste, per il sostituto, l'obbligo di operare la ritenuta (indipendentemente dal fatto che la somma finanziaria sia disponibile per il professionista nell'anno successivo).

Se si tratta di COMMITTENTE PRIVATO, non rivestendo quest'ultimo il ruolo di sostituto d'imposta, valgono le REGOLE PRECEDENTI, ovvero il compenso percepito diviene imponibile nel periodo d'imposta in cui il prestatore dispone (riceve) finanziariamente della somma, che dipende dal mezzo di pagamento utilizzato come segue:

	Mezzo di pagamento			
	contante	assegno bancario o circolare	bonifico carta di credito bancomat	ricevuta bancaria
Momento in cui il compenso si considera incassato	consegna del denaro	data apposta sull'assegno	data accredito sul conto corrente	- se accredito con clausola "salvo buon fine", data di pagamento del cliente presso la banca - se accredito con clausola "al dopo incasso", data di accredito sul conto corrente

Esemplificando:

Compenso per prestazione professionale			
Pagato dal committente		Incassato dal prestatore - professionista	Tassato dal prestatore-professionista
sostituto d'imposta	dicembre 2024	gennaio 2025	<b>anno d'imposta 2024</b>
privato	dicembre 2024	gennaio 2025	<b>anno d'imposta 2025</b>

La modifica si applica:

- **Ai redditi prodotti dal 2024**

#### ATTENZIONE

La modifica si applica anche ai professionisti in regime forfettario (L. 190/2014) esercenti attività professionale.